



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCEEDO VERBALE DELLA SEDO A DEL 30/04/2009

ADDI 30/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COMPLESSIVA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NISA'	Luigi	"
COFFELETTI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALTA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniele	"
DI CARO	Mario	"	ZARATTE	Filiberto	"
FICHERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: COFFELETTI COSTA - DE ANGELIS - SCALIA TIBALDI VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 309

Oggetto:

Criteri e modalita' di accesso agli incentivi di cui all'art. 40 (Misura per favorire l'emersione del lavoro sommerso) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 29 Novembre 2001, n. 25)".



309 30 APR. 2009 



OGGETTO: Criteri e modalità di accesso agli incentivi di cui all'art. 40 (*Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso*) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n. 25)".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale a "Lavoro, Pari Opportunità e Politiche Giovanili";

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)"

CONSIDERATO

che l'art. 40 della richiamata Legge Regionale n. 31 del 2008 stabilisce, al comma 2, che la Giunta Regionale definisca criteri e modalità di accesso agli incentivi previsti dallo stesso articolo quali misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso, consistenti nel rimborso:

- a. dei contributi previdenziali sostenuti a fronte dei primi sei mesi di durata dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di collaboratori, collaboratrici ed assistenti familiari assunti per l'assistenza di persone con certificati bisogni di cura;



309 30 APR. 2009 *Or*



b. degli oneri sostenuti per la sottoscrizione dei contratti di lavoro della lettera a);

VISTI ALTRESÌ

- la Legge Regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare”;
- il Regolamento di attuazione ed integrazione della legge regionale 14 maggio 2008, n. 7;


CONSIDERATO INOLTRE

- che gli interventi di cui all’art. 40 della richiamata Legge Regionale n. 31 del 2008 individuano misure ulteriori rispetto a quelle previste e sostenute dalla citata Legge Regionale n. 16 del 2007 e dal Regolamento n. 7 del 2008;
- conseguentemente, gli strumenti giuridici, amministrativi, organizzativi e finanziari definiti dalla legge regionale n. 16 del 2007 e dal Regolamento n. 7 del 2008 non possono essere efficacemente utilizzati per corrispondere alle specifiche esigenze proposte dall’art. 40 della richiamata legge regionale n. 31 del 2008;

RITENUTO NECESSARIO

relativamente agli incentivi di cui all’art. 40, c. 2 della Legge regionale n. 31 del 2008:

1. definirne i criteri di utilizzo, individuando strumenti giuridici, amministrativi, organizzativi e finanziari ulteriori rispetto a quelli definiti dalla legge regionale n. 16 del 2007 e dal Regolamento n. 7 del 2008;
2. individuarne, altresì, le modalità di accesso, riconducendo a provvedimenti dirigenziali del Dipartimento “Economico-occupazionale”, da adottarsi sulla



309 30 APR. 2009 *Pa*



base dei criteri e modalità del punto 1., l'adozione delle procedure ad evidenza pubblica per la presentazione, l'esame e l'eventuale ammissione delle richieste:

ACQUISITO il parere della Commissione consiliare "Lavoro" espresso nella seduta del _____

RITENUTO di adottare il presente atto non avendo, la competente Commissione Consiliare, reso il suo preventivo parere entro il termine di cui all'art. 88 c. 2 del Regolamento Consiliare: *Pa*

ESPERITE le procedure di concertazione con le parti sociali:

all'unanimità.

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa,

1. di approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante criteri per l'utilizzo degli incentivi previsti dall'art. 40 della legge regionale n. 31 del 2008;
2. di stabilire che attraverso provvedimenti dirigenziali da adottarsi sulla base dei criteri del punto 1, verranno precisate le modalità di accesso agli incentivi previsti dall'art. 40 della legge regionale n. 31 del 2008, mediante procedure ad evidenza pubblica per la presentazione, l'esame e l'eventuale ammissione delle richieste.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito internet www.regione.lazio.it.


Allegato A - Criteri e
modalità art 40

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA - 6 MAG. 2009





ALLEG. alla DELIB. N. 309 *82*
DEL 30 APR, 2009



Criteria e modalità di accesso agli incentivi di cui all'art. 40 (*Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso*) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, L.R. 20 Novembre 2001, n. 25)"

1. Beneficiari

Possono essere ammessi agli incentivi di cui all'art. 40 (*Misure per favorire l'emersione del lavoro sommerso*) della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge Finanziaria Regionale per l'esercizio 2009 (Art.11, L.R. 20 Novembre 2001, n.25)" al presente avviso le persone che presentino i seguenti requisiti:

- a. avere assunto con contratto a tempo indeterminato collaboratori, collaboratrici ed assistenti familiari per l'assistenza di persone (facenti parte dello stato di famiglia del richiedente, questi compreso) con certificati bisogni di cura, derivanti da condizioni di invalidità o di età non superiore a 14 anni;
- b. avere effettuato le assunzioni di cui alla lettera a) in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2008;
- c. avere reddito ISEE inferiore a 20.000 euro.

2. Incentivi previsti


Gli incentivi previsti dal presente avviso consistono



PER COPIA CONFORME

604 pagine JB



- 
- a. nel rimborso dei contributi previdenziali sostenuti a fronte dei primi sei mesi di durata dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di collaboratori, collaboratrici ed assistenti familiari assunti dal richiedente per l'assistenza di persone (facenti parte dello stato di famiglia del richiedente, questi compreso) con certificati bisogni di cura
 - b. nel rimborso degli oneri, entro un tetto massimo di € 200, sostenuti per la sottoscrizione dei contratti di lavoro della lettera a) relativi a servizi erogati da soggetti autorizzati all'intermediazione di lavoro, patronati, CAAF, consulenti del lavoro

Il rimborso dei cui alla lettera a) può essere concesso anche a fronte dell'accensione di un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualora quello per il quale sia stato concesso l'incentivo si interrompa per cause non dipendenti dal richiedente, fermo restando che il contributo è erogato per una durata complessiva non superiore a sei mesi e che l'attività di cura oggetto di incentivo sia prestata nei confronti della medesima persona.

Gli incentivi previsti non sono cumulabili con altri incentivi concessi per il medesimo programma di emersione dalla Regione Lazio o da altri soggetti pubblici.

3. Presentazione e selezione delle richieste

La presentazione delle richieste, l'esame e la concessione delle richieste sono ricondotti a specifici avvisi adottati con provvedimento dirigenziale sulla base dei presenti criteri e modalità.

Ad ogni richiesta sarà assegnato un punteggio articolato secondo i seguenti criteri.

Possono essere ammesse ad istruttoria le richieste relative alle assunzioni di cui al punto 1, lett. a) effettuate a partire dal 1 gennaio 2009.



Condizioni familiari e reddituali		Punteggio
a)	Richieste relative a nuclei familiari con disabili	3 punti per ogni persona con disabilità
b)	Richieste relative a nuclei familiari monogenitoriali con prole a carico	3 punti per ogni figlio di età non superiore a 14 anni;
c)	Richieste relative a soggetti ultrasettantenni	3 punti
d)	Reddito ISEE del soggetto richiedente pari o inferiore ad € 12.000	5 punti
e)	Reddito ISEE del soggetto richiedente compreso fra € 12.001 ed € 16.000	4 punti
f)	Reddito ISEE del soggetto richiedente compreso fra € 16.001 ed € 20.000	3 punti

I punteggi di cui alle lettere a), b) e c) possono essere sommati fra loro qualora ne ricorrano le condizioni.

Al punteggio relativo alle lettere a), b) o c), ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, alla loro somma si aggiunge il punteggio derivante dalla fascia di reddito delle lettere d), e) o f)

Sulla base dell'esame le domande sono considerate:

- Ammesse e finanziabili
- Ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse;



- Non ammesse.

In caso di pari punteggio, sarà data precedenza agli interventi secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda.

L'approvazione degli interventi avviene nell'ordine definito dalla graduatoria fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria prevista; il finanziamento degli interventi di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo intervento integralmente finanziabile.

4. Erogazione degli incentivi

I contributi saranno erogati a seguito di presentazione di adeguati giustificativi di spesa.

